



Documento firmato digitalmente

Spett.<sup>le</sup> **PROVINCIA DI LECCE**  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale  
e Transizione Ecologica  
pec: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)  
  
e p.c. **Entosal S.r.l.**  
[entosal@pec.entosal.it](mailto:entosal@pec.entosal.it)  
  
**ARPA Puglia**  
Direzione Scientifica  
TSGE  
UCG

**OGGETTO: ID\_VIA 665 - Proponente: Entosal srl.** Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (per “Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), fraz. Santa Barbara, N.C.T. Fg. 3 mappale 2018, in Via Degli Andriani, 12/A) - IPPC 5.1 e 5.5. Conferenza di Servizi decisoria.  
**Parere ARPA Puglia**

**Rif.** Nota Provincia di Lecce prot. n. 23376 del 07/06/2024 (prot. ARPA Puglia n. 48019 del 10/06/2024)

Con riferimento al procedimento in oggetto identificato, analizzata la documentazione integrativa prodotta in ultimo dal Proponente in aprile 2024 e pubblicata sul Portale di codesta Provincia di Lecce<sup>1</sup>, si rappresentano nel seguito le valutazioni di competenza sugli aspetti e criticità ancora non completamente superate, rispettando il medesimo ordine alfa/numerico dei riscontri e delle richieste formulate nelle precedenti valutazioni.

**ASPETTI INERENTI LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI FINI VIA (PARERI ARPA PUGLIA PROT. N. 73560/2022 E N. 63823/2023) – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

3. Si prende atto che il Proponente provvederà a gestire i **materiali da scavo** come rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. In merito all’agente **RUMORE** si rimanda alla valutazione specialistica dell’U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA Puglia di Lecce, prot. n. 41607 del 14/05/2024 allegata alla presente.
5. Il Proponente su richiesta della scrivente Agenzia (cfr parere ARPA prot. n. 63823 del 26/09/2023) ha previsto nella rev. 3 dell’elaborato *Piano di Monitoraggio ambientale* (All. C4 al SIA) il monitoraggio delle componenti ambientali anche nella fase di cantiere. Nel merito si rileva che la localizzazione dei punti di campionamento andrebbe migliorata per garantire un monitoraggio rappresentativo delle aree influenzate dai lavori. Si chiede pertanto di prevedere almeno n. 3 stazioni di monitoraggio nei terreni adiacenti l’impianto. I parametri da ricercare nei campioni di suolo superficiale dovranno essere quelli previsti dalla tabella 1, **colonna a)**, All. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si chiede pertanto di rettificare quanto proposto al cap. 2.2.23 dell’Elaborato “SIA All. C4 - *Piano di Monitoraggio ambientale*.”

<sup>1</sup> [https://www.provincia.le.it/paur\\_entosal/](https://www.provincia.le.it/paur_entosal/)



6. In merito ai riscontri forniti dal Proponente alle valutazioni specialistiche sulla componente **ARIA** (modello di diffusione, valutazione impatti, misure di mitigazione e azioni di monitoraggio) si rimanda alle valutazioni espresse dal Centro Regionale Aria al paragrafo 9 - *Contributo monotematico del Centro Regionale Aria (CRA)* del presente documento.

**ASPETTI INERENTI L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (PARERI ARPA PUGLIA PROT. N. 83683/2022 E N. 63823/2023)**

In ordine agli aspetti legati all'attività di recupero e di produzione di **End of waste** si rimanda al parere dell'U.O.C. S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 55103 del 09/07/2024, allegato alla presente.

**1.1. Depositi**

- a) Richiesta ottemperata.
- b) Il proponente ha prodotto la tavola *AIA TAV9\_SIA TAV B1 lay out impianto con codice EER* in cui sono indicati, per ogni area, i relativi codici EER che saranno ivi posizionati. Si segnala come le indicazioni riportate nella planimetria non combaciano con quanto indicato nella relazione tecnica, in quanto (a titolo di esempio non completamente esaustivo):
- l'area Z2 è indicata come stoccaggio dell'EoW plastica nella relazione tecnica, invece in planimetria come stoccaggio rifiuti NP in ingresso;
  - l'area Z3 è indicata come stoccaggio dei rifiuti NP in ingresso nella relazione tecnica, invece in planimetria come deposito rifiuti NP in uscita;
  - l'area AS (utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti in attesa dell'eventuale giudizio di conformità) non è indicata in planimetria.

Si chiede pertanto al proponente di allineare nel merito e rendere coerenti e chiari tutti gli elaborati, ribadendo di evidenziare in planimetria le aree destinate ai rifiuti in ingresso (R13 e di lavorazione), le aree destinate ai rifiuti in uscita, le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, le aree per lo stoccaggio dell'End of Waste, prevedendo un'area intermedia in cui saranno stoccati i materiali (EoW) in attesa dell'eventuale giudizio di conformità (tali aree devono essere fisicamente separate). In planimetria vanno indicati i codici EER, con particolare attenzione a quelli in ingresso che saranno stoccati in ogni singola area, i quali dovranno necessariamente essere riposti solo nelle aree di competenza e dovranno combaciare con quanto indicato nella *tabella Allegato 1*.

- c) In merito ai **tempi massimi di permanenza in impianto dei rifiuti** da sottoporre alle operazioni di recupero R13, R12, R4 ed R3 il Proponente, su richiesta di ARPA (cfr parere ARPA prot. 63823/2023) ha previsto un tempo di permanenza massimo di n. 1 anno per l'operazione R13 per i rifiuti non pericolosi (NP) e di max n. 6 mesi per i rifiuti pericolosi (P).

**1.2. Quantitativi**

Il Proponente ha definito, su richiesta della Scrivente, il quantitativo massimo annuale in ingresso per ogni codice EER, fermo restando lo stoccaggio max istantaneo (pari a **500 t** di rifiuti di cui 200 t di rifiuti non pericolosi e 300 t di rifiuti pericolosi) e il quantitativo giornaliero trattabile, già definiti precedentemente.

**1.3. Operazioni di gestione**

Richiesta ottemperata

La **potenzialità di processo giornaliera** massima (quantitativo massimo trattabile giornaliero) è stata definita in **80 t** per l'operazione **R12** (di cui 40 t di rifiuti pericolosi e 40 t di rifiuti non pericolosi), **100 t** per le operazioni di recupero **R3** ed **R4** (di cui 40 t per i rifiuti non pericolosi e 60 t per rifiuti pericolosi).

La **potenzialità annuale** massima invece è pari a 10.000 t per l'R12 (di cui 5.000 t per rif. NP e 5.000 t



per rif. pericolosi) e 14.000 t per le operazioni R3 ed R4 (di cui 4.000 t per rifiuti non pericolosi e 10.000 t per rifiuti pericolosi).

**1.4. Procedura accettazione rifiuti**

- a) Il proponente su richiesta di ARPA ha confermato che tutte le informazioni inerenti le procedure di accettazione (produttore, codice EER, n. di omologa, n. scheda di caratterizzazione e analisi chimica, scadenza, ecc.) saranno istantaneamente disponibili e consultabili nell'insieme.
- b) In merito alla richiesta della Scrivente di: *"inserire nell'Allegato 1 – Elenco Codici CER l'informazione relativa alla presenza dell'analisi analitica per i codici EER aventi voce specchio e negli altri casi previsti dal Proponente. Per i rifiuti codici EER 191211 e 191212 dovrà essere specificata e descritta l'origine oltre al generico riferimento al codice EER."* il Proponente ha dichiarato di aver inserito la procedura di omologa rifiuti con lo schema da seguire per caratterizzare i rifiuti a seconda della tipologia; **tale assunzione non risponde a quanto richiesto. Si reitera pertanto la medesima richiesta.**
- c) Richiesta ottemperata.
- d) Richiesta precedentemente ottemperata.
- e) Richiesta precedentemente ottemperata.

**1.5. Operazioni di recupero e smaltimento rifiuti**

- a) **Operazione R13:** richiesta precedentemente ottemperata;
- a) **Operazione R12:**
  - **Selezione e Cernita:**  
il proponente ha specificato ed elencato, all'interno del flow chart al paragrafo 19.1 della Relazione Tecnica, i rifiuti prodotti dalla selezione e cernita che saranno destinati al "recupero interno" con le operazioni R3/R4 per la produzione di EoW di plastica e metalli. Si chiede al proponente di indicare anche nella Relazione tecnica tale previsione nel relativo paragrafo 3.2. Per le operazioni di produzione di EoW si rimanda a quanto indicato nel parere dell'U.O.C. S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 55103 del 09/07/2024, allegato alla presente;
  - **Riduzione volumetrica:**  
il proponente ha dichiarato di aver eliminato l'operazione di riduzione volumetrica per quanto riguarda i filtri dell'olio (codice EER 160107\*). Inoltre ha dichiarato<sup>2</sup> di effettuare la riduzione volumetrica per la necessità di inviare il rifiuto che ne scaturisce o al trattamento R4 per la produzione di EoW metalli, oppure a impianto di destino terzo per quanto riguarda gli scarti di lavorazione. Pertanto si chiede al proponente di indicare quali rifiuti non saranno soggetti alla riduzione volumetrica, quale sarà il destino dei rifiuti non trattabili in R4 e di specificare i particolari accorgimenti tecnici da porre in essere per garantire una ottimale gestione di particolari tipologie di rifiuti per le quali la riduzione volumetrica potrebbe determinare delle criticità.
  - **Accorpamento:** attività non più prevista dal Proponente;  
Si sottolinea la necessità che i rifiuti, a valle delle suddette operazioni, siano stoccati in aree separate dai rifiuti in ingresso e/o dai rifiuti prodotti del deposito temporaneo, che siano effettuate le opportune registrazioni sul registro di carico e scarico e indicate le tempistiche di lavorazione ecc.
- b) **Attività di miscelazione (R12 e D13):** Si è già preso atto che il Proponente non intende svolgere attività di miscelazione di rifiuti.
- c) **Operazioni R3 - R4:**

<sup>2</sup> flow chart pag. 50 della Relazione Tecnica



**R3 - Carta:** si è già preso precedentemente atto dell'eliminazione dall'operazione di recupero della carta e cartone;

**R3 – Plastica:** richiesta ottemperata in parte, in quanto manca ancora l'indicazione del destino del rifiuto codice EER 19.12.XX prodotto a valle della vasca flottante. Per gli ulteriori aspetti sul tema resta fermo quanto indicato al p.to 11 del parere specialistico prot. n. 55103 del 09/07/2024 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia;

**R4 – Metalli ferrosi e non ferrosi:** richiesta ottemperata, fermo restando quanto indicato al p.to 04 del parere specialistico prot. n. 55103 del 09/07/2024 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia,

d) **R3/R4 preparazione per il riutilizzo di rifiuti da imballaggio:** il Proponente ha inserito nel PMC al cap. 2.6 la procedura di preparazione per riutilizzo degli imballaggi. A tal proposito si chiede di inserire nel registro delle informazioni, oltrechè al numero di imballaggi recuperati/trattati/destinati all'End of waste anche il loro peso. Si chiede di rettificare pertanto il PMC.

e) **Attività di recupero end of waste:** si rimanda al parere specialistico dell'U.O.C. S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 55103 del 09/07/2024.

f) **Operazioni D13-D14-D15:** si è già preso atto dell'eliminazione delle operazioni di gestione D13, D14 e D15.

**1.6. Criticità**

Le criticità dalle lettere a) a g) erano già state superate nel corso della precedente fase istruttoria.

h) In merito alle **ACQUE DI PROCESSO** il Proponente, in risposta alle richieste di ARPA, ha presentato un progetto di depurazione delle acque a cura della Società *Depur Padana Acque srl* che risponde alle richieste formulate nella precedente valutazione. Si chiede, in accordo alla valutazione specialistica dell'UOC S.A.S. di ARPA Puglia 55103 del 09/07/2024 di introdurre una stazione di filtrazione finale a carboni attivi al fine di eliminare efficacemente la sostanza organica derivante dai lavaggi.

**2. SCARICHI IDRICI**

Nonostante quanto richiesto espressamente nei precedenti pareri ARPA Puglia prot. n. 71523/2021, prot. n. 83683/2022 e prot. 63823/2023, **permangono ancora criticità relative al sistema di trattamento (così come progettato), al monitoraggio e controllo degli scarichi.** In particolare:

- si intende mettere in atto un sistema di trattamento in continuo: **non vi è quindi la separazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive**, condizione questa chiaramente dettata dal R.R. 26/2013 e s.m.i. (cfr art. 9, co.1); nella tav. 12 "*Planimetria scarichi idrici, schema impianti*" infatti le acque raccolte dalle superfici scolanti arriverebbero in un pozzetto scolmatore e da quest'ultimo ai trattamenti (sedimentazione, disoleazione, ecc.). In aggiunta, secondo quanto dichiarato dal Proponente, le acque di seconda pioggia saranno inviate direttamente allo scarico (a smaltimento) senza alcun trattamento, **condizione in evidente contrasto con quanto previsto dal R.R. 26/2013** (cfr art. 10 comma 5);
- il corpo recettore, così come richiesto, è stato individuato nel suolo attraverso la nuova realizzazione di una trincea disperdente;
- **contrariamente a quanto già richiesto nella precedente valutazione, non è stato previsto il monitoraggio delle acque di seconda pioggia (acque di dilavamento successive).**
- il set analitico riportato nella Tab. 1.7.1 del PMC è stato aggiornato per come richiesto;
- Le tabelle degli scarichi idrici del PMC così come popolate, **non includono lo scarico delle acque di seconda pioggia; si chiede inoltre di prevedere la pulizia delle vasche e del sistema di trattamento almeno semestrale con relativa gestione dei relativi rifiuti prodotti.**



- **la previsione di contabilizzazione della portata degli scarichi idrici** attraverso l’installazione di idonei misuratori volumetrici e successiva registrazione mensile (richiesta già formulata nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 83683/2022) deve essere altresì inserita nel PMC come azione attiva di monitoraggio.

**3. SUOLO**

Nuovamente si rileva tuttavia che la tabella riportata al par. 1.8 - *Suolo e sottosuolo* del PMC **non riporta correttamente i parametri previsti dalla tabella 1, All. 5 alla Parte 4 del D.Lgs 152/2006** (ad. es. *stagno* in luogo dei *composti organo-stannici*, ecc.). **Non sono stati inoltre rappresentati così come richiesto** (in planimetria su base ortofoto con indicazione delle coordinate geografiche, in prossimità alla trincea disperdente) **nella precedente valutazione i n. 2 punti di monitoraggio del suolo interni allo stabilimento.** Si reitera pertanto la richiesta di correzione/integrazione.

**4. SOTTOSUOLO E ACQUE DI FALDA**

Rispetto a quanto richiesto nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 83683/2022, allo stato **non è stata avanzata alcuna proposta di modello idrogeologico sito-specifico finalizzato alla definizione di una corretta rete di monitoraggio del corpo idrico sotterraneo; tale aspetto resta, allo stato, ancora da definire.**

**5. ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA**

In merito alla matrice **ARIA ed Emissioni in Atmosfera** si rimanda alle valutazioni espresse dal Centro Regionale Aria al paragrafo 9 - *Contributo monotematico del Centro Regionale Aria* del presente documento.

**6. EMISSIONI IONIZZANTI**

In merito alla matrice **RADIAZIONI IONIZZANTI**, si rimanda nel merito e nei dettagli al parere della competente U.O. Agenti Fisici del DAP di Lecce allegato alla presente (prot. ARPA n. 41607 del 14.05.2024).

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)**

Si riportano nel seguito le ulteriori richieste di rettifica e integrazione del PMC proposto (Elaborato VIA S/A All. B2 rev. aprile 2024), ancora parzialmente coerente con quanto finora richiesto<sup>3</sup>.

**7. Condizioni Generali**

- 7.1. Relazione di riferimento:** richiesta precedentemente ottemperata.
- 7.2. Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento:** richiesta precedentemente ottemperata.
- 7.3. Guasto, avvio e fermata:**  
richiesta ottemperata;
- 7.4. Arresto definitivo dell’impianto:** fermo restando il Piano di ripristino, (All. AIA n. 6 della documentazione progettuale) si chiede che il ripristino debba avvenire secondo quanto previsto

<sup>3</sup> N.B. Le tabelle incluse nel PMC devono essere popolate con ogni informazione/dato necessario per una corretta valutazione da parte di questa Agenzia del documento prodotto: devono essere indicate le sigle dei punti di monitoraggio, le frequenze di campionamento, le modalità di registrazione ecc.





all'art. 29-sexies comma 9-quinquies). Si chiede all'A.C. Provincia di Lecce di inserire tale prescrizione nell'eventuale provvedimento autorizzativo.

**7.5. Manutenzione dei sistemi:** richiesta precedentemente ottemperata.

**7.6. Accesso ai punti di campionamento:** si ribadisce quanto già indicato nel precedente ARPA Puglia prot. n. 83683/2022: il Gestore dovrà garantire un accesso permanente e sicuro, ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- punti di misura delle emissioni sonore nel sito;
- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- aree di stoccaggio dei rifiuti e deposito temporaneo;
- piezometri sotterranei nel sito o all'esterno dello stesso;
- pozzi di approvvigionamento idrico;
- vasche stoccaggio effluenti o altro.

Si chiede all'A.C. Provincia di Lecce di inserire tali indicazioni come prescrizione nell'eventuale provvedimento autorizzativo.

**7.7. Obblighi di comunicazione e conservazione dei dati:** richiesta ottemperata.

**8. Componenti Ambientali**

**8.1. SGA (Sistema di Gestione Ambientale):** richiesta già precedentemente ottemperata.

**8.2. Materie Prime:** richiesta già precedentemente ottemperata.

**8.3. Energia:** Richiesta ottemperata.

**8.4. Combustibili:** richiesta già precedentemente ottemperata.

**8.5. Emissioni convogliate in atmosfera:** Per quanto concerne tale aspetto del PMC si rimanda alle valutazioni espresse dal CRA al paragrafo 9 - *Contributo monotematico Centro Regionale Aria (CRA)* del presente documento.

**8.6. Emissioni in acqua:** sono state popolate le tabelle di cui al par. 1.7 del PMC. Nel merito si rimanda al paragrafo n. 2 del presente (SCARICHI IDRICI).

**8.7. Emissioni sonore:** In merito all'agente fisico RUMORE si rimanda nel merito e nei dettagli al parere della competente U.O. Agenti Fisici del DAP di Lecce allegato alla presente (prot. ARPA n. 41607 del 14.05.2024).

**8.8. Rifiuti:** il proponente ha inserito, all'interno del paragrafo corretto, le previsioni di monitoraggio relative alla matrice rifiuti.

**8.9. Prodotti in uscita (End of waste):** Il Proponente non ha pienamente adempiuto alla richiesta avanzata, in quanto la tabella risulta ancora non popolata delle informazioni minime che dovrebbe contenere un piano di monitoraggio (frequenza di monitoraggio); peraltro non è stata inserita nell'apposito paragrafo inerente il monitoraggio sull'EoW prodotto.

**8.10. Monitoraggio Acque sotterranee e Suolo**



- a. È stata popolata la *tabella 1.8.1 - suolo* con le frequenze di monitoraggio e le sigle dei punti di prelievo. Nel merito si rimanda al paragrafo n. 3 del presente (SUOLO) per le rettifiche e integrazione da apportare.
- b. Si rimanda al paragrafo n. 4 (Acque Sotterranee) del presente parere. Le tabelle 1.8.2 - Acque di falda dovranno essere popolate con tutte le informazioni previste.

Si chiede nuovamente al Proponente di numerare (con numerazione crescente e con relativo riferimento al capitolo di appartenenza) tutte le tabelle già presenti e/o aggiunte all'interno del PMC. I riscontri effettuati, se collegati a modifiche/integrazioni del PMC/altro elaborato dovranno contenere il riferimento preciso alla particolare sezione/paragrafo dello specifico elaborato modificato (ad es. par. xx, pag. xx del PMC/Relazione tecnica rev. x/Planimetria x, ecc.).

9. Contributo monotematico Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia

Con la presente si riscontra la richiesta di supporto avanzata da codesto DAP con e-mail del 17/06/2024. Con nota del 24/04/2024 (acquisita al protocollo di ARPA Puglia con num. 29076 del 26/04/2024) il Proponente ha fornito riscontro alle osservazioni contenute nel parere CRA prot. n. 36308 del 15.05.2023. Si riportano di seguito le osservazioni su tale riscontro.

- Sono stati considerati i seguenti documenti:
- ALL B2 piano di monitoraggio e controllo rev. 4 aprile 2024;
  - Piano gestione odori rev. 0 aprile 2024.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Con la nota prot. n. 36308 del 15.05.2023 lo scrivente Servizio aveva richiesto di modificare la proposta di monitoraggio del Gestore come da tabella seguente **inserendo le informazioni relative a coordinate, altezza del punto di emissione e quota dei punti di prelievo, al momento mancanti.**

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota punti di prelievo	Portata aeriforme [Nm³/h]	Parametro	VL (mg/m³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
Ec1	Linee di lavorazione			20.000	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2017	Filtro a maniche	Semestrale
					TVOC	20	UNI EN 12619: 2013		
Ec2	Cabina di trattamento			3000	TVOC	20	UNI EN 12619: 2013	Carboni attivi	Semestrale

A riguardo, si rileva che il Gestore ha provveduto a inserire i dati mancanti nell'apposita tabella a PMC Tabella 1.6.1b - Punti di emissione (emissioni convogliate).

- a) Il rilievo si considera superato.

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ODORIGENE

Con la nota n. 36308 del 15.05.2023 lo scrivente Servizio aveva ribadito il parere espresso nella nota prot. 73348 del 26/10/2022 richiedendo “all’A.C. di prescrivere l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene al confine dello stabilimento (che preveda l’attivazione in automatico del campionamento olfattometrico a seguito di segnalazioni di molestia olfattiva e/o al superamento dei livelli di concentrazione rilevati da specifici sensori) qualora gli interventi impiantistici non dovessero rivelarsi sufficienti e/o dovessero emergere conclamati episodi di molestia olfattiva.”



Sul punto, il Gestore rimanda al Piano di Gestione degli Odori (rev 0 di aprile 2024) trasmesso in allegato alla nota del 24/04/2024.

Tuttavia il suddetto Piano di Gestione degli Odori prevede, nel caso di conclamati odori molesti l'esecuzione di un'indagine olfattometrica da svolgere prelevando campioni presso le possibili sorgenti odorigene dell'impianto.

**b) Tale proposta si considera aggiuntiva e non sostitutiva della richiesta di ARPA Puglia di previsione di un sistema di monitoraggio al confine da attuarsi "qualora gli interventi impiantistici non dovessero rivelarsi sufficienti e/o dovessero emergere conclamati episodi di molestia olfattiva." Pertanto si reitera la richiesta.**

**APPLICAZIONE DELLA BAT 12** della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018.

Lo scrivente Servizio aveva richiesto l'applicazione della stessa all'installazione de quo.

Il gestore riscontra che *"Dalla revisione dello Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata non risulta necessario il monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene (documento allegato alla presente).*

**c) Il Gestore ha provveduto a redigere il Piano di gestione degli odori previsto dalla BAT 12 di settore. Il rilievo si considera quindi superato**

**APPLICAZIONE BAT DI SETTORE**

In merito alla coerenza e alla verifica di applicazione delle **BAT di settore**<sup>4</sup>, la Scrivente Agenzia si riserva di fornire le proprie valutazioni nelle successive fasi del procedimento autorizzativo, stante il perdurare di alcune criticità e mancati riscontri da parte del Proponente. Come già evidenziato in precedenza, da un'analisi preliminare di quanto riportato nell'elaborato Relazione Applicazione BAT - All. 2 AIA (rev. Maggio 2022), è stata rilevata la mancata o parziale applicazione di molteplici BAT.

**CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto rappresentato, permane la **valutazione tecnica non favorevole** in ragione della permanenza di criticità e carenze specificate.

**Il Dirigente**

dott. geol. *Oronzo Simone*

**Il Direttore DAP Lecce ad interim  
e dell'U.O.C. Servizio Territoriale**

dott.ssa *A.M. D'Agnano*

**Il GdL**

dott. *Ivan Polo*

ing. *Riccardo Iennarelli*

dott. *Lorenzo Angiuli*

**ALLEGATI:**

- parere specialistico dell'U.O.C. Acqua e Suolo della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 55103 del 09/07/2024;
- parere specialistico dell'U.O. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA di Lecce prot. n. 41607 del 13/05/2024.

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 208/38 del 17.08.2018